SENTENZA N. 120/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **74681** R.G., sul ricorso depositato in data 16.4.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Mandolesi, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org

contro

INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

L'odierno ricorrente si è rivolto a questo Giudice per

ottenere l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione ex art. 67, comma 2, d.p.r. n. 1092/1973 del trattamento pensionistico privilegiato e dei connessi assegni accessori, a decorrere dal 25.4.2017, giorno di transito nei ruoli civili, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Al riguardo, ha premesso:

- di essere stato dipendente dell'Esercito Italiano, in forza al 185° mo Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore;

- di essere stato coinvolto in data 25.1.2015 in un incidente stradale, riconosciuto *in itinere*, che lo ha reso invalido e permanentemente non idoneo al servizio di istituto e collocato in congedo assoluto;

- di essere cessato dal servizio per le connesse lesioni, che gli sono state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, e di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con decorrenza 26.4.2017;

- prima di essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa è stato collocato in aspettativa per infermità e poi dal 22.11.2016 per riforma, percependo una retribuzione di importo inferiore a quella goduta in servizio;

- con Verbale modello BL/B n. 39750, del 11.5.2021, la C.M.O. di Napoli ha ascritto le patologie che avevano determinato la menomazione della integrità psico – fisica alla tabella A - categoria 1^, con riconoscimento in favore del ricorrente della "super invalidità" di cui alla tabella E lett. a) n. 3;

- con nota dell'11.9.2022, il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito ha rappresentato all'INPS che la fine lavorazione contenente tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione dell'ammontare della pensione di privilegio da corrispondere ex art. 139 d.p.r. n.1092/73 fosse stata certificata ed approvata in data 25.4.2017 mediante applicativo Nuova Passweb e che l'elaborazione dell'ultimo miglio fosse stata effettuata valorizzando il giorno 25.4.2017 ed utilizzando come causale di cessazione "*passaggio ad altra amministrazione*", autorizzando l'INPS alla variazione della causale ai fini del corretto pagamento di quanto dovuto;

- che nonostante tale nota, l'INPS ha calcolato la pensione diretta di privilegio e i trattamenti accessori con il sistema contributivo, inizialmente a decorrere dal 18.12.2019, successivamente con decorrenza 1.6.2021 e con richiesta di restituzione degli importi corrisposti in eccesso.

Secondo parte ricorrente gli indicati provvedimenti sarebbero errati in quanto l'INPS avrebbe dovuto calcolare il trattamento pensionistico privilegiato secondo il metodo retributivo tenendo conto dell'ultimo stipendio percepito in servizio, anziché di quello goduto durante il periodo di aspettativa, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio militare (o dal momento dell'assunzione in servizio nei ruoli del personale civile), anziché da quella della domanda, essendo cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Con memoria integrativa del 22.4.2026, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni ivi rassegnate.

Con comparsa di costituzione del 24.4.2026, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso e delle richieste in esso formulate argomentando in ordine alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico ed alla sua decorrenza. Ha, in subordine, eccepito la prescrizione quinquennale parziale dei ratei di pensione evidenziando che, a fronte della notifica del primo atto interruttivo nel mese di giugno 2025, risulterebbero prescritti gli arretrati eventualmente spettanti per il periodo antecedente il mese di giugno 2020.

Con note del 30.4.2026, parte ricorrente si è opposta a

tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dall'INPS nella comparsa di risposta riportandosi, per il resto, alle proprie difese e chiedendone l'accoglimento.

Alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Vincenzo Pasquarella, per delega orale del difensore costituito, per la parte ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Pasquarella, dopo aver contestato le difese svolte dall'INPS nella comparsa di risposta, si è riportato alle argomentazioni dei propri scritti, concludendo come in atti. L'avv. Tellone si è riportato alle proprie difese, chiedendo la decisione.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

L'odierno ricorrente ha adito questo Giudice ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico di privilegio in godimento, unitamente ai connessi assegni accessori, con riferimento all'ultima retribuzione ed indennità accessorie percepiti in servizio, maggiorati del 18% ex art. 53, d.p.r. n. 1092/1973 con applicazione del sistema retributivo per il calcolo della relativa base pensionabile ai sensi dell'art. 67, co. 2, d.p.r. n. 1092/1973 - art. 1885 c.o.m. e con decorrenza dal 25.4.2017, giorno del suo transito nei ruoli del personale civile. Oltre a ciò, ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento dei dovuti arretrati, oltre accessori di legge.

Come evidenziato dall'Ente previdenziale, la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo risulta essere infondata in quanto in contrasto con la l. n. 335/1995 la quale, con riferimento ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti per la prima volta successivamente a tale data, dispone che la pensione sia liquidata interamente con il sistema contributivo.

Al riguardo, l'odierno ricorrente è stato assunto in data 13.9.2005, per cui, in difetto di anzianità contributiva anteriormente al 31.12.1995, trova applicazione per il computo del trattamento pensionistico il regime di calcolo interamente contributivo. Tale circostanza risulta confermata dalla relazione amministrativa del funzionario, dall'estratto contributivo e dal decreto di liquidazione della pensione prodotte in atti.

Parimenti infondata è la richiesta contestualmente avanzata dal ricorrente di riconoscimento degli assegni accessori.

In proposito, l'art. 111 d.p.r. n. 1092/73 espressamente dispone al I comma: "*Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta,*

compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99". Al comma 2 aggiunge: "*l'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri…*".

Applicando tale disposizione al caso di specie, non può non rilevarsi come l'odierno ricorrente sia transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, dove tuttora presta la sua attività lavorativa, sicché la permanenza in servizio civile ai sensi della menzionata disposizione risulta incompatibile con il riconoscimento della invocata indennità speciale annua di cui all'art. 111 d.p.r. n. 1092/1973 la cui domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne la decorrenza della pensione privilegiata, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, la stessa va ravvisata non al momento del transito nei ruoli del personale civile, avvenuto il 25.4.2017, bensì alla successiva data del 1.6.2021, primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione proposta il 27.5.2021. Del resto, il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa non costituisce, a rigore, una cessazione dal servizio, atteso che parte

ricorrente ha iniziato e- tuttora svolge - attività lavorativa presso l'anzidetta Amministrazione, con la conseguenza che non possono reputarsi sussistenti i presupposti per la liquidazione d'ufficio della pensione privilegiata conformemente a quanto stabilito dall'art. 167 d.p.r. n. 1092/1973 ("*il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*").

Per quanto concerne, da ultimo, il profilo della esatta quantificazione del trattamento pensionistico in rilievo, si ritiene che il medesimo risulti correttamente liquidato in applicazione dell'art. 53 d.p.r. n. 1092/1973 che individua la base pensionabile di computo nell'ultimo stipendio percepito dal ricorrente che, nel caso in esame, è quello percepito nel periodo di aspettativa.

4. Per tutte le ragioni illustrate, il ricorso in epigrafe dev'essere interamente respinto.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Campania, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso.

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in euro 400,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.05.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale